



ALLEGATO B alla Dgr n. 1749 del 03 ottobre 2013

Note integrative alle Linee di Indirizzo per la compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento di Salute Mentale

approvate dalla Conferenza Regionale Permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio Sanitaria
nella seduta del 16 luglio 2013

Premessa:

Le indicazioni qui descritte assumono la valenza di contributo tecnico per le amministrazioni comunali e hanno il fine di armonizzazione il ruolo dei comuni in rapporto alla Regione, alle Aziende ULSS e al cittadino, nonché di orientare la comunità regionale ad un approccio condiviso in tutto il territorio sui criteri e sulle modalità di accesso ad un sostegno finanziario al pagamento della quota sociale della retta da parte dei cittadini necessitanti un programma residenziale di tipo terapeutico-riabilitativo tramite i servizi del Dipartimento di Salute Mentale.

- Riconoscendo che tali Linee di Indirizzo hanno il positivo intento di uniformare in tutte le realtà locali della Regione i criteri di ripartizione del contributo economico dell'interessato, o chi tenuto per legge, sulla quota delle spese sociali della retta di accoglienza nelle succitate strutture;
 - ritenuto positivo accertare che la percentuale della quota di compartecipazione alla spesa sociale della retta è sostanzialmente equa, rispetto alle poliedriche situazioni locali già in essere, per gli utenti, le famiglie e le amministrazioni comunali che fossero chiamati ad integrare per i bisognosi tale costo;
 - con questo documento si intendono precisare le limitazioni di campo e le esenzioni e decurtazioni dal calcolo delle disponibilità, che le amministrazioni comunali possono assumersi di applicare tramite le Conferenze dei Sindaci.
- A. Nel calcolo della situazione economica, si farà riferimento alla situazione economica/patrimoniale dell'assistito e di coloro che sono tenuti per legge al concorso della spesa, salvo nuove o diverse disposizioni legislative in materia. Le Conferenze dei Sindaci possono, comunque, fare riferimento al solo reddito dell'assistito.
- B. I titolari di pensione di invalidità potranno trattenere in disponibilità personale - *dal calcolo della loro disponibilità alla concorrenza della quota sociale* - una cifra pari alla quota corrispondente *al 50 per cento* della pensione minima per i lavoratori dipendenti erogata dall'I.N.P.S. (*compresa la tredicesima mensilità e aggiornata annualmente in modo automatico*). Verrà inoltre sempre escluso dal computo della loro situazione economico-patrimoniale l'ammontare dell'eventuale borsa lavoro erogata che resta in ogni caso a disponibilità dell'utente.
- C. Il Comune di residenza (ossia il comune di residenza dell'assistito al momento dell'inserimento in una delle strutture oggetto delle presenti Linee di Indirizzo), accertata e aggiornata annualmente la valutazione della situazione economico-patrimoniale, nei casi in cui sussistano i criteri e le condizioni, potrà provvedere a recuperare la sua erogazione di anticipazione della quota di contributo di integrazione della retta sociale mediante l'acquisizione di beni mobili o immobili che secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 109/1998 e D.Lgs 130/2000, e rispettando le vigenti indicazioni legislative le quali stabiliscono come, nella valutazione patrimoniale utile al conteggio degli oneri economici a carico del soggetto assistito, non si dovrà tener conto del valore dell'alloggio di proprietà in cui risiedeva la persona ora ospite residenziale in struttura socio-sanitaria, fino alla concorrenza di euro 51.645,69, verrà inoltre riconosciuta anche una franchigia di euro 15.493,71 nei riguardi di eventuali beni (*denaro contante, azioni, obbligazioni, ecc.*) di proprietà dello stesso.
- La situazione economico-patrimoniale a cui farà riferimento l'amministrazione comunale per la copertura integrativa della quota sociale e la eventuale rivalsa sul proprio intervento di contributo alla

retta, sarà quella comunicata dagli utenti con dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

D. Date le complessità delle competenze dei singoli Comuni in materia di sostegno economico agli indigenti si suggerisce che le amministrazioni comunali e le Conferenze dei Sindaci si adoperino per:

- **Definire in modo omogeneo le modalità con cui accogliere ed eventualmente erogare la richiesta di integrazione alla contribuzione alla retta sociale** del proprio cittadino, sino al massimo corrispondente all'intera quota;
- Promuovere la **costituzione e l'adozione da parte di tutti i comuni della Regione Veneto di un unico regolamento** che indichi le procedure con cui l'amministrazione del singolo comune opererà tramite i propri servizi – o in forma associata - alla rilevazione (o verifica) della situazione economica e patrimoniale dell'assistito che richiede l'integrazione della propria retta sociale e le modalità con cui opererà la riscossione dall'assistito delle spese sostenute per la retta sociale, se privo delle condizioni per cui ha diritto al beneficio del sostegno del comune di residenza alla integrazione parziale o totale della spesa;
- Promuovere la **costituzione, da parte dei comuni della regione, affini per territorio, di una unica struttura tecnica di gestione dei recupero dei fondi anticipati** per i propri cittadini che, sulla scorta della successiva verifica della capacità parziale e totale di sostenere la quota sociale della retta di ospitalità presso le strutture di accoglienza, siano ritenuti nella capacità di assumersene il costo;
- Promuovere la **possibile costituzione, da parte dei comuni della regione, affini per territorio, di un deposito finanziario come mini-fondo economico** per la salute mentale tra i comuni dell'area.

Tale quota potrebbe avere due vantaggi:

1. assicurare la copertura immediata alla quota sociale della retta evitando ritardi di attuazione dell'accoglienza stessa, evitare disagio finanziario al gestore della struttura, aumentare la *compliance* al progetto da parte dell'assistito e dei suoi familiari data la maggiore graduazione e il maggior tempo a disposizione per valutare e trovare soluzione all'impianto di copertura della quota sociale;
2. evitare che i comuni con pochi abitanti siano messi in difficoltà dalla copertura di tale spesa sociale (causa casualità della casistica nei piccoli numeri).

A tale fine si suggerisce che il fondo sia costituito da una piccola frazione di valore pro-capite (sul numero degli abitanti), il fondo interviene a copertura dello scostamento dal valore stocastico medio atteso per ogni singolo comune in rapporto al numero dei suoi abitanti (*).

(* *Esempio di applicazione del Fondo*: se un comune ha 2000 abitanti e la prevalenza trattata in quella Azienda ULSS per residenzialità psichiatrica soggetta a contribuzione sociale è mediamente di 1 soggetto su 1000 abitanti, quel comune può attendersi ragionevolmente di avere 2 cittadini costantemente accolti in tali strutture, quindi può programmare a bilancio sociale una spesa max. equivalente alla quota sociale x 2 persone x 365 gg/anno. Se però sfortunatamente questo piccolo comune si trovasse ad affrontare l'accoglienza di 5 sui cittadini potrebbe essere in difficoltà e quindi per la spesa eccedente l'incidenza probabilistica (3 soggetti) interverrebbe il fondo costituito tra i comuni dell'area coincidente alla conferenza dei sindaci di quel territorio. Il vantaggio sarebbe proprio a tutela dei piccoli comuni, utilizzando la variabilità delle provenienze degli ospiti in struttura e quindi il fondo non utilizzato dai comuni che rimangono sotto-soglia dal dato programmato.